

COMUNE DI MOMBARUZZO

PROVINCIA DI ASTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Sono recepite nel presente regolamento le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al decreto legislativo 28/9/1998, numero 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27/7/2000, numero 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale ed il Regolamento per la disciplina delle Entrate.

Art. 2 - Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale comunale all'Irpef è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE), al netto degli oneri detraibili e dei crediti, come determinato ai sensi del T.U.I.R. numero 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In sede di prima applicazione, non viene stabilita una diversa soglia di esenzione (no tax area) diversa da quella prevista dalle norme in vigore, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

Art. 3 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, viene determinata nella misura di 0,5 punti percentuali. Può essere ridotta od azzerata qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili.
2. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
3. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di variazione, questa si intende prorogata di anno in anno.
4. La predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposito atto deliberativo.

Art. 4 - Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento è preposto un responsabile designato dal sindaco.
2. A tale responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa.

Art. 5 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo, si applicano le disposizioni vigenti in tema di sanzioni tributarie.

Art. 6 - Efficacia

1. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

Art. 7 - Pubblicità

1. Il funzionario responsabile di cui all'articolo 4, dovrà provvedere a pubblicare, annualmente, la deliberazione relativa alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, sul sito informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il suddetto funzionario dovrà altresì provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento, dell'estratto della deliberazione di adozione o variazione dell'aliquota, nonché dell'indice Istat sul sito web del Comune.

Art. 8 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita, a termini di legge, dalla relativa deliberazione di approvazione.

Art. 9 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
